

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI/DELLE CITTADINI/E STRANIERI/E:

Con un'interrogazione parlamentare sono stati chiesti chiarimenti al Ministro dell'Interno in merito al comportamento dei Comuni nel caso ricevano una richiesta di iscrizione anagrafica da parte di cittadini stranieri che producano certificati provenienti dai loro paesi di origine, tradotti in Italia ed in seguito legalizzati dalle autorità consolari italiane aventi sede nel paese di provenienza. L'interrogazione parlamentare è stata posta in base ad un contrasto sorto tra il Comune e la Prefettura di Pordenone. Secondo l'amministrazione comunale di Pordenone gli unici certificati redatti nei paesi di provenienza dei cittadini stranieri che possono essere accettati sono quelli tradotti e legalizzati dalle autorità consolari italiane aventi sede nei paesi di origine. (secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 334/2004). Secondo la Prefettura di Pordenone erano da ritenere validi anche i certificati tradotti da un traduttore giurato in Italia e legalizzati dalle autorità consolari italiane dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri. Il Sottosegretario del Ministero dell'Interno ha ritenuto valida, con la sua risposta all'interrogazione parlamentare dello scorso 25 settembre, l'interpretazione del Comune di Pordenone (certificati tradotti e legalizzati dal consolato italiano del paese di provenienza del cittadino straniero), adottando quindi in maniera rigorosa l'art. 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 inerente la semplificazione amministrativa.